



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 18 del 30 maggio 2022**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2022: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di maggio alle ore 19:20, in Capraia e Limite, presso questa sede Comunale, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GIUNTI ALESSANDRO	P	BANDINI IRENE	P
PACI GABRIELE	P	BAGNOLI SARA	A
CENTI ANGELA	P	TANI NICOLO'	A
CECCHI LUCA	P	RAZZUOLI MANUEL	P
POLVEROSI FRANCESCA	P	DI MAURO EMANUEL	A
MORI FABIO	P	OMETTO CLAUDIO	P
DEL ROSSO GUICCIARDO	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Roberto NOBILE.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Alessandro GIUNTI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Polverosi Francesca, Razzuoli Manuel, Mori Fabio.

Si dà atto che al punto 4) è entrato il consigliere **Tani** - presenti n.11.

Il **Sindaco-Presidente** illustra il punto all'OdG mettendo in evidenza le iniziative adottate per venire incontro alle famiglie, visti gli aumenti;

Il consigliere **Bandini** fa presente a nome del gruppo lo scontento per questi aumenti, ma nel contempo l'apprezzamento per le misure di sostegno assunte, preannunciando voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione in data odierna ad oggetto: "Preso d'atto del piano economico finanziario (PEF) tariffa igiene urbana per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1 commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n.147) nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- Imposta Municipale Propria (IMU);
- Tassa sui rifiuti (TARI);
- Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale prevede che *"A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI)"*;

RILEVATO che la disciplina di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale alla definizione delle scadenze del tributo così come le tariffe ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 683, *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *"il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree sco-*

perte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva";

- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *"chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"*;
- stabilisce, al comma 660, che *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;
- precisa al comma 688 le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31.12.2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA);
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);
- ai fini dell'applicazione della TARI le utenze sono suddivise tra domestiche e non domestiche;
- i costi del servizio sono suddivisi in fissi e variabili;

CONSIDERATO che le tariffe sono articolate in:

- tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb;
- tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd;

RICORDATO CHE:

- la Legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'Autorità per il servizio di ge-

stione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Centro, Ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22.11.2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

- il Comune di Capraia e Limite è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;

RICHIAMATI:

- la determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: "Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell'art. 202 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali" – CIG4726694F44, al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.) ed approvato l'allegato A in cui si riepiloga l'offerta economica, oggetto di aggiudicazione, distinta in servizi base e accessori;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2016, con la quale il Comune di Capraia e Limite ha approvato il Progetto di Fusione per incorporazione in Quadrifoglio S.p.A, che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" in forma abbreviata Alia S.p.A., delle società Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, e, tra l'altro, ha dato atto che al perfezionamento delle procedure di affidamento da parte di Ato Toscana Centro, Alia S.p.A. sarebbe risultato affidatario unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito Toscana Centro per un periodo di venti anni dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio;

PRECISATO CHE:

- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori;
- i Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

CONSIDERATO che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - Tari è stato in ultimo modificato con Deliberazione C.C. n. 29 del 30 giugno 2021;

DATO ATTO che relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, dall'anno 2002 fino all'anno 2021, non essendo l'Ente dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della TARI e che anche per l'anno 2022 questo Ente intende avvalersi di tale soggetto esterno;

RICORDATO altresì che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 32 del 28.12.2020, ha preso atto del Piano Economico Finanziario 2020;

- con deliberazione n.28 del 30.06.2021 ha preso atto del Piano Economico Finanziario 2021;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

CONSIDERATO che il [D.L. "Milleproroghe"](#):

- ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- ha disposto lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

DATO ATTO altresì che con il Decreto 24 marzo 2022 c.d. "Decreto Aiuti" pubblicato in G. U. il 05.05.2022 ha introdotto la norma per cui i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, tariffe e regolamenti Tari oltre il 30 aprile nel caso in cui il termine per chiudere i bilanci preventivi "venga posticipato" introducendo un automatismo che allinea le scadenze del bilancio e della Tari e superando la necessita di intervenire con una norma ad hoc ogni volta";

CONSIDERATO, che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimi (EGATO) per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

DATO ATTO che, a seguito delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni di ARERA nn. 443-444 del 31/10/2019, sono state definite nuove modalità per i Comuni, i gestori del servizio rifiuti e gli EGATO relativamente alla predisposizione dei piani economico finanziari, alla loro validazione e successiva approvazione da parte di ARERA, e alle correlate deliberazioni di approvazione delle tariffe;

CONSIDERATA la deliberazione Arera del 24.11.2020 n. 493/2020/R/Rif la quale reca aggiornamenti al MTR ai fini della predisposizione del Pef per l'anno 2021, con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con Deliberazione 238/2020/R/rif. per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19;

CONSIDERATA la deliberazione Arera del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif. "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

DATO ATTO che gli obiettivi del provvedimento n. 363 sopra richiamato sono:

- la garanzia della sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate;
- il miglioramento dell'efficienza complessiva delle gestioni, mediante la possibilità di incrementi tariffari superiori al tasso di inflazione programmata (per incrementi di qualità o per ampliamenti del perimetro gestionale) e la facoltà di valorizzare costi operativi di carattere incentivante, associati a specifici obiettivi;
- l'incentivazione della possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, adottando meccanismi di sharing sugli altri ricavi, per ripartire benefici tra operatori e utenti;
- il rafforzamento dell'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, grazie a modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
- la promozione del conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, tramite adeguate forme di incentivazione e all'eventuale attivazione di meccanismi di perequazione;
- lo sviluppo e consolidamento della capacità di coordinamento nell'ambito degli assetti istituzionali locali, mediante la progressiva razionalizzazione delle procedure necessarie e degli atti richiesti;
- il potenziamento della capacità di programmazione economico-finanziaria del settore, definendo un orizzonte di programmazione quadriennale fermo restando l'aggiornamento annuale delle tariffe;
- la promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale), di gestire integralmente i rifiuti, disponendo la elaborazione di informazioni economico-finanziarie a supporto delle valutazioni in sede di programmazione, nonché l'adozione di un meccanismo perequativo che rafforzi gli incentivi verso la realizzazione delle tecnologie maggiormente desiderabili;

In sintesi, il provvedimento, che segue i documenti di consultazione 196/2021/R/rif e 282/2021/R/rif:

- conferma l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla delibera 443/2019/R/rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi e fissa i criteri per la definizione

delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

- introduce una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, al fine di favorire ulteriormente il riequilibrio della dotazione impiantistica, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, in funzione della gerarchia per la gestione dei rifiuti;
- introduce alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:
 - ✓ rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
 - ✓ configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020;
 - ✓ tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità che verranno introdotti dall'Autorità e alla contestuale necessità di garantire la copertura dei costi aggiuntivi ai medesimi riconducibili;
- prevede:
 - ✓ un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata;
 - ✓ un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - ✓ una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- *disciplina le procedure di approvazione delle predisposizioni tariffarie, nonché i meccanismi di garanzia per il superamento dei casi di inerzia dei soggetti interessati;*

ATTESO che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- componente a conguaglio;

VISTO altresì che, come previsto da Arera, la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), prevede che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il

compito di approvare il predetto PEF, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

DATO ATTO CHE:

- per l'annualità 2020 il Comune di Capraia e Limite si è avvalso della facoltà prevista dal D.L. 18/2020 art. 107 c. 5 di approvare le tariffe Tari adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 e di conguagliare il differenziale tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in quote costanti negli anni dal 2021 a 2023 salvo successiva deliberazione;
- per l'annualità 2021 il Comune di Capraia e Limite ha approvato le tariffe con deliberazione consiliare n. 30 del 30 giugno 2021;

DATO ATTO che il Comune di Capraia e Limite , come da certificazione Covid 2020 trasmessa in data 25.05.2021 al Mef. ha esaurito tutto il c.d. "Fondone";

ATTESO pertanto che la validazione del piano finanziario ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 159/99 e l'approvazione della tariffa di riferimento costituisce il presupposto per l'applicazione della TARI, nonché per la sua articolazione secondo le disposizioni del relativo Regolamento comunale e che per l'anno 2022 il costo complessivo a carico dell'utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come determinato dal Piano Finanziario di cui sopra, ammonta a euro **1.299.736=**;

RITENUTO, conseguentemente di approvare per l'anno 2022 la tariffa al metro quadro commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, come riportato nell'allegato 1), a seguito di elaborazioni trasmesse al Comune di Capraia e Limite da Alia Servizi Ambientali SpA ed effettuate sulla base della tariffa di riferimento 2022;

DATO ATTO che in base a tale simulazione, la ripartizione del carico tariffario per le utenze domestiche è pari al 74,70% e per le utenze non domestiche è pari al 25,30% in base agli aumenti che ci sono stati nel Pef conseguenti al metodo MTR2 ed ai coefficienti di avvio al recupero più aggiornati;

RITENUTO:

- di confermare le riduzioni relative alle utenze domestiche/non domestiche già stabilite con la deliberazione C.C. n. 30 del 30.06.2021 di cui al punto 2;
- di stabilire per l'anno 2022 le seguenti agevolazioni da riconoscere alle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate:
 - ✓ esenzione per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 12.000,00= (dodici-mila/00) commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
 - ✓ riduzione del 50% della parte variabile della tariffa per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 20.000,00= (ventilima/00) commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
 - ✓ riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per i nuclei familiari con al-

meno quattro figli a carico e/o con all'interno un minore con handicap grave permanente accertato ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 3 e con ISEE non superiore ad € 20.000,00(ventimila/00);

DI DARE ATTO che il costo unitario CU di cui al punto 4.4 allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2022 ammonta ad € 0,519/kg;

CONSIDERATO CHE:

- è entrata in vigore il 19 febbraio 2022 la [Legge](#) di conversione del decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha previsto la durata dello stato di emergenza fino al 31.03.2022;

VISTE le date relative alle scadenze della bollettazione TARI 2022, già stabilite dalla deliberazione C.C. n. 2 del 03.03.2022;

RICORDATO, inoltre, che a partire dall'anno 2020 è mutata la disciplina in tema di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di entrate locali, e che in particolare l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che "le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile del servizio finanziario e tributi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile del servizio finanziario e tributi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze, accertate dal Presidente:

Presenti	n.11	Votanti n.11
Favorevoli	n.08	
Contrari	n.03 (Tani Nicolò, Manuel Razzuoli, Claudio Ometto)	

Astenuti

n.==

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:

1) DI APPROVARE le tariffe TARI 2022 in funzione e a copertura dei dati di costo del servizio, allegate quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, (Allegato 1) articolate in:

- tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb;
- tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd;
-

2) DI CONFERMARE anche per l'anno 2022, come per il 2021, le riduzioni relative alle utenze domestiche e non domestiche come da delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30.06.2021 di cui al punto 2 della deliberazione medesima;

3) DI DARE ATTO che l'ottenimento delle riduzioni TARI sopra elencate sono condizionate alla presenza dei seguenti requisiti di seguito riportati per maggiore comprensione :

Riduzioni per le utenze domestiche:

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30% alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
 - fino a 80 litri abitante/anno riduzione massima del 30%;
 - da 81 a 120 litri abitante/anno, riduzione massima del 15%;

Per la determinazione della riduzione, il numero dei componenti è quello risultante al 1° gennaio dell'anno in corso;

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato;

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati;

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannolini e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati

fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali;

La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, sia per la parte fissa sia per quella variabile della tariffa, è pari al 10,00%;

Riduzioni per le utenze non domestiche:

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30% alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;

b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;

c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%;

per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri;

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati;

Riduzioni per recupero prodotti alimentari:

Per le utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi del Regolamento per la disciplina della TARI, è stabilita una riduzione della parte variabile della TARI pari al prodotto delle quantità (Kg) dei prodotti alimentari devoluti per il 100% del costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999;

Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2022 ammonta ad € 0,519/kg;

4) DI STABILIRE per l'anno 2022 le seguenti agevolazioni da riconoscere alle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale:

- esenzione per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 12.000,00= (dodici-mila/00) commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
- riduzione del 50% della parte variabile della tariffa per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 20.000,00= (ventimila/00) commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
- riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e/o con all'interno un minore con handicap grave permanente accertato ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 3 e con ISEE non superiore ad € 20.000,00(ventimila/00);

La richiesta per ottenere le suddette agevolazioni sociali deve essere presentata per

l'anno 2022 , a pena di decadenza, entro e non oltre il 31/12/2022 - termine perentorio - allegando la relativa attestazione Isee;

5) DI STABILIRE che il costo unitario CU di cui al punto 4.4 allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2022 ammonta ad € 0,519/kg;

6) DI DARE ATTO che le necessarie variazioni di bilancio 2022-2024 saranno adottate nella prima seduta utile;

7) DI DARE ATTO che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA);

8) DI DARE ATTO che ferme restando le attuali modalità di pagamento con modello F24, dal 2021 per la Tari e il Tefa, previo adeguamento delle procedure informatiche necessarie (come da Comunicato Dipartimento delle Finanze pubblicato l'8 marzo 2021), è previsto il pagamento attraverso PagoPA, secondo le regole stabilite con Decreto Ministeriale del 21 Ottobre 2020;

9) DI CONFERMARE nell'ambito dei servizi accessori al gestore l'effettuazione del servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SpA;

10) DI PRENDERE ATTO delle scadenze relative alla bollettazione TARI 2022 di cui alla deliberazione C.C. n. 2 del 03.03.2022 di seguito richiamate per maggiore comprensione:

UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE

- **prima rata** di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2021, con scadenza entro il **30 marzo 2022**;
- **seconda rata** di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2021, con scadenza entro il **30 giugno 2022**;
- **terza rata** a saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il **2 Dicembre 2022**;

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2022 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;

11) DI DARE ATTO che la presente deliberazione:

- acquista efficacia dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, le cui modalità di pubblicazione sono indicate nella Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019, ai sensi del Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 art. 13. comma 15 ter, come modificato dall'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno

2019 n. 58;

- produce i propri effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione se pubblicata nella sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno;
-

12) DI PROVVEDERE, ad approvazione avvenuta del presente atto, alla:

- trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della deliberazione, qui in esame;
- trasmissione al soggetto affidatario della gestione TARI;

13) DI ALLEGARE al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Indi il Consiglio Comunale

considerata, per quanto sopra ricordato l'urgenza di adottare le tariffe e agevolazioni TARI 2022 entro il termine del 31.05.2022, termine ultimo previsto dalla normativa, affinché le stesse possano operare per l'anno 2022, con successiva votazione espressa in forma palese , che ha dato le seguenti risultanze, accertate dal Presidente:

Presenti	n.11	Votanti n.11
Favorevoli	n.08	
Contrari	n.03 (Tani Nicolò, Manuel Razzuoli, Claudio Ometto)	
Astenuti	n.==	

dichiara

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.



Comune di Capraia e Limite

Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi Finanziari/

Proposta N. 16

Delibera N. 18

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2022: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI ANNO 2022

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

TECNICO

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 25.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lorella FRANCINI

CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 25.05.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Lorella FRANCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Capraia e Limite

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 30/05/2022

OGGETTO:

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2022: APPROVAZIONE TARIFFE E
AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI ANNO 2022**

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRMATO

IL SINDACO

Dott. Alessandro GIUNTI

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Roberto NOBILE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).